

MODIFICA DELL'ART. 92 DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1990,  
N. 353: «PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PROCESSO CIVILE»,  
RELATIVO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE  
DELLA LEGGE STESSA(\*)  
(Disegno di legge n. 2816)

Il Parlamento, alcuni mesi fa, ha approvato la legge 26 novembre 1990, n. 353, che introduce notevoli innovazioni del nostro ordinamento giuridico, per quanto riguarda la disciplina del processo civile. L'art. 92 della predetta legge, sancisce che essa «entra in vigore il 1° gennaio 1992».

Sono note le gravi carenze di carattere organizzativo della giustizia, correttamente sottolineate dal Capo dello Stato che ha preannunciato un messaggio al Parlamento in questa materia, e le preoccupazioni diffuse, in tutte le categorie di operatori giuridici, sulla gravità di tale crisi.

In queste settimane sta venendo sempre più alla luce la inadeguatezza dell'organizzazione giudiziaria e le sue gravi carenze ad affrontare addirittura il problema della criminalità e della giustizia penale, al quale si deve dare correttamente precedenza assoluta.

Le innovazioni introdotte dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, richiedono nuove e maggiori destinazioni di uomini e mezzi al procedimento civile.

È appena il caso di ricordare che codesti provvedimenti, di per sé, non sono destinati ad alleviare in qualsiasi misura l'attuale carico di lavoro incombente sul giudice civile, anche a causa del gravissimo arretrato dei procedimenti pendenti esistenti.

D'altra parte gli stessi provvedimenti contemplano, anzi, un maggiore impiego di magistrati quale è conseguente alla trattazione collegiale dell'appello, prevista dall'art. 55 della predetta legge, che modifica l'art. 350 c.p.c..

La preparazione organizzativa dell'amministrazione e quella anche culturale dei diversi operatori giuridici (giudici, cancellieri e avvocati) non

---

(\*) Il disegno di legge fu presentato alla Presidenza del Senato il 15.5.1991.

## CAPITOLO PRIMO

appare, allo stato, idonea perché la legge 26 novembre 1990, n. 353, possa entrare in vigore il 1° gennaio 1992.

L'entrata in vigore di tale legge e delle sue innovazioni, alla scadenza prevista, sarebbe oltremodo precipitosa con ovvie conseguenze negative.

Si deve anche ricordare che è attualmente in avanzato stato di deliberazione il disegno di legge che introduce il giudice di pace nel nostro paese e la cui entrata in vigore è prevista a far tempo dal 1° gennaio 1993.

Anche da questo punto di vista appare opportuno armonizzare l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, con quella che approverà la introduzione del giudice di pace.

In questo particolare momento le esigenze poste dalla priorità da darsi alla giustizia penale ed alla lotta alla criminalità, esigono che le riserve di uomini e mezzi siano concentrate intorno a questo obiettivo, mentre la introduzione delle innovazioni di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, determinerebbe, all'opposto, una dispersione delle predette risorse, specie umane.

Si propone, perciò, l'accoglimento della proposta formulata con questo disegno di legge e cioè il differimento della entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, alla data del 1° gennaio 1993, nella quale entrerà in vigore anche la normativa relativa al giudice di pace.

### Art. 1.

1. L'art. 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - *Entrata in vigore.* - 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993, fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 1».